

REGOLAMENTO (CE) N. 588/2005 DELLA COMMISSIONE

del 15 aprile 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1002/2004 che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di cloruro di potassio originario della Repubblica di Bielorussia, della Federazione russa o dell'Ucraina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾ (il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CE) n. 992/2004 del Consiglio, del 17 maggio 2004, che modifica il regolamento (CEE) n. 3068/92 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cloruro di potassio originario della Bielorussia, della Russia o dell'Ucraina⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

- (1) Con regolamento (CEE) n. 3068/92⁽³⁾, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cloruro di potassio originario, tra l'altro, della Federazione russa («Russia»). Con regolamento (CE) n. 969/2000⁽⁴⁾, il Consiglio ha modificato ed esteso il periodo di applicazione delle misure originariamente istituite con regolamento (CEE) n. 3068/92 sulle importazioni di cloruro di potassio originario, tra l'altro, della Russia.
- (2) Nel marzo 2004, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*⁽⁵⁾, la Commissione ha avviato, su propria iniziativa, un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di cloruro di potassio originario, tra l'altro, della Russia, per stabilire se dovessero essere modificate per tener conto dell'allargamento dell'Unione europea a 25 Stati membri («allargamento»).
- (3) I risultati del riesame intermedio parziale hanno dimostrato che era nell'interesse della Comunità adeguare temporaneamente le misure, onde evitare che avessero, subito dopo l'allargamento, un effetto economico repentino ed eccessivamente negativo sugli importatori ed utilizzatori nei dieci nuovi Stati membri («UE10»).
- (4) Con regolamento (CE) n. 992/2004, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad accettare le offerte di impegni che rispettassero le condizioni di cui ai considerando 27-32 dello stesso regolamento. Su tale base e ai sensi dell'articolo 8, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 21 e dell'articolo 22, lettera c), del regolamento di base, la Commissione ha accettato, con regolamento (CE) n. 1002/2004⁽⁶⁾, le offerte di impegni di due produttori esportatori in Russia.
- (5) Nel caso di un produttore esportatore, la Commissione ha accettato un impegno congiunto per le importazioni di cloruro di potassio prodotto dalla JSC Uralkali di Berezniki (Russia) e venduto dalla società commerciale Fertexim Ltd di Limassol (Cipro) nella sua funzione di distributore esclusivo per le vendite della JSC Uralkali nella Comunità.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 182 del 19.5.2004, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 308 del 24.10.1992, pag. 41. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 992/2004 (GU L 182 del 19.5.2004, pag. 23).

⁽⁴⁾ GU L 112 dell'11.5.2000, pag. 4; versione rettificata: GU L 2 del 5.1.2001, pag. 42.

⁽⁵⁾ GU C 70 del 20.3.2004, pag. 15.

⁽⁶⁾ GU L 183 del 20.5.2004, pag. 16.